

N. R.G. 45-1/2025

Procedimento unitario GIERRE S.R.L.

L.G. u. 2/2026  
sent. u. 2/2026  
rep. u. 2/2026



TRIBUNALE DI ROVERETO

*Sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale*

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott. Giulio Adilardi	Presidente
dott. Michele Cuccaro	Giudice relatore
dott.ssa Giulia Paoli	Giudice

**premesse**

- visto il ricorso proposto in data 06.11.2025 nell'interesse dell' Agenzia delle Entrate Riscossione e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di GIERRE S.R.L. (C.F. e P.IVA 02298430220), con sede legale in Calliano (TN), via dei Voi n. 15/4, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
- sentito il Giudice relatore;
- verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;



- letta la memoria di costituzione della società debitrice, la quale: (i) in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovereto, sostenendo che il COMI della società coincida non con la sede legale, bensì con la sede operativa sita in Lavis (TN), nel circondario del Tribunale di Trento; (ii) ha chiesto un differimento dell'udienza essendo sua intenzione aderire alla cd. rottamazione quinquies; (iii) nel merito, ha contestato la mancata notifica ovvero la mancata prova della notifica da parte dell' Agenzia delle Entrate Riscossione di alcune cartelle / avvisi;
- letta la memoria di replica della creditrice ricorrente, la quale: (i) ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, evidenziando come la documentazione prodotta dalla debitrice non sia idonea a vincere la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 27, comma 3, lettera c), CCII; (ii) ha evidenziato come, per consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della qualità di creditore in sede concorsuale sia sufficiente per il creditore erariale produrre il ruolo o il suo estratto ai fini della prova del credito;
- rilevato che all'udienza dd. 15.01.2026 le parti hanno insistito per le rispettive deduzioni;

tutto ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue:

- la società debitrice ha argomentato l'eccezione di incompetenza territoriale deducendo come la sede legale indicata al registro delle imprese consisterebbe in una mera abitazione privata, mentre le decisioni societarie e imprenditoriali sarebbero assunte presso la sede di Lavis, dove è esercitata l'attività produttiva ed è tenuta la contabilità; a sostegno di tale ricostruzione, la società ha prodotto (i) le buste paga dei dipendenti (che recano in intestazione l'indirizzo della sede di Lavis, (ii) il contratto d'affitto



- di azienda (in cui tuttavia è riportata la sede legale della società in Calliano), e infine i bilanci di esercizio relativi all'ultimo triennio (che parimenti mostrano, in intestazione, l'indicazione della sede legale);
- in tema di radicamento della competenza per l'apertura della liquidazione giudiziale assume rilievo l'art. 27, comma 2, CCII, il quale individua in via prioritaria il criterio territoriale del «centro di interessi principali del debitore» (COMI); il successivo art. 27, comma 3, lett. c), CCII, introduce poi una presunzione di coincidenza tra il COMI e la «sede legale dell'impresa come risultante dal registro delle imprese»;
  - la presunzione *iuris tantum* di cui all'art. 27, comma 3, lett. c), CCII è superabile – secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore del precedente art. 9 L.F. – mediante la produzione di «prove univoche» tali da far ritenere che la sede legale abbia carattere solo formale o fittizio e che il centro direzionale dell'impresa si trovi in luogo diverso dalla sede legale (cfr. da ultimo Cass. 20433/2021);
  - più di recente, nel declinare il concetto di COMI e, con esso, il perimetro del superamento della presunzione di coincidenza dello stesso con la sede legale nell'ambito del codice della crisi, la giurisprudenza di Cassazione ha messo in evidenza la centralità del parametro di conoscibilità da parte dei terzi della mancata coincidenza tra sede legale e COMI; in altri termini, secondo il recente orientamento di legittimità, per vincere la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale la parte è chiamata a dimostrare non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso dalla sede legale, «ma anche che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, sicché, in assenza di tale seconda prova, continuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni» (Cass. 12865/2025; Cass. 31727/2025);



- tale soluzione interpretativa deve essere condivisa, in quanto tutela – come peraltro argomentato dalla stessa creditrice ricorrente nella propria memoria difensiva – l'affidamento dei terzi che entrano in contatto con l'imprenditore;
- nel caso di specie, le produzioni documentali allegate dalla società debitrice appaiono insufficienti a fornire una prova certa ed univoca della conoscibilità e percepibilità da parte dei terzi della mancata coincidenza tra il COMI e la sede legale; la circostanza per cui in tutti gli atti societari oggetto di pubblicazione e/o comunicazione ai terzi sia indicata unicamente la sede legale, unitamente al rilievo per cui la sede di Lavis risulta dalla visura camerale come mera sede secondaria, consentono al contrario di affermare la sussistenza in capo ai terzi di un legittimo affidamento in ordine all'individuazione del COMI quale luogo coincidente con la sede legale;
- deve pertanto ritenersi sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione della sede legale della società nel circondario del Tribunale di Rovereto;
- nel merito, occorre premettere che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49, comma 5, CCII; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
- nel caso di specie, la società debitrice, costituitasi nel procedimento, non ha fornito la prova del possesso congiunto dei requisiti per la qualificazione come cd. «impresa minore»; per contro, la creditrice ricorrente ha prodotto



gli ultimi tre bilanci di esercizio della società debitrice a dimostrazione della qualifica della medesima quale impresa commerciale non piccola, come tale assoggettabile a liquidazione giudiziale;

- quanto all'importo del credito azionato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha quantificato la propria posizione creditoria in oltre 3 milioni di euro; tale importo è stato parzialmente contestato dalla società debitrice, con argomenti che si palesano tuttavia irrilevanti nella presente sede; come correttamente rilevato dalla creditrice ricorrente nella propria memoria di replica, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza e del superamento della soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII è sufficiente la produzione da parte del creditore erariale del ruolo o dell'estratto di ruolo da cui deriva il credito vantato (cfr. da ultimo Cass. 33070/2025);
- in ogni caso, dalla documentazione acquisita d'ufficio risultano accertati debiti nei confronti dell'INPS per poco più di euro 85.000,00, oltre ad ulteriori debiti per oltre un milione di euro già affidati all'Agente della Riscossione; parimenti, l'Agenzia delle Entrate ha certificato debiti per oltre 2 milioni di euro;
- né può accedersi alla richiesta difensiva della debitrice di differire la decisione sulla base della sua intenzione di accedere alla cd. rottamazione quinquies, trattandosi, da un lato, di un'ipotesi, allo stato, del tutto generica ed eventuale, ed essendo, dall'altro, del tutto condivisibile il rilievo di Agenzia Entrate Riscossione secondo cui parte rilevante dei debiti verso l'Erario di Gierre non è, comunque, "rottamabile" giacché affidata all'Agente della Riscossione dopo il 30/6/2023;
- alla luce di quanto sopra, e in particolar modo della rilevantissima esposizione debitoria di GIERRE S.R.L. nei confronti dell'erario, deve



ritenersi sussistente nel caso di specie il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della società;

- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII

### PQM

1. **dichiara** l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di GIERRRE S.R.L. (C.F. e P.IVA 02298430220), con sede legale in Calliano (TN), via dei Voi n. 15/4, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
2. **nomina** quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
3. **nomina** curatore della procedura, il dott. Emiliano Dorighelli;
4. **ordina** alla società sottoposta a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. **fissa** per il giorno 07.05.2026 alle ore 09:30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
6. **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:



- a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm.;
  - d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinta;
8. **dichiara** che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
  9. **ordina** la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Rovereto, 22/01/2026

Il Presidente

dott. Giulio Adilardi

Il Giudice Relatore

dott. Michele Cuccaro



